

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Azienda USL di Roma A autorizzazione all'assunzione di Dirigente Medico mediante mobilità da altra Regione di un Dirigente Medico- disciplina Medicina Legale

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"* e n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *"Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
segue decreto n° del

27/12/2006 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell'equilibrio economico-finanziario previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale”;

VISTO il comma 74 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini dell'istruttoria per l'espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”;*

VISTO, altresì, il comma 75 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che *“alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l'eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”;*

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2010 – 2012;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 14 del Patto per la Salute 2010-2012 prevede che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della suddetta Intesa, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro secondo programmi operativi predisposti dal Commissario *ad acta*;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 5 del Patto per la Salute 2010-2012 prevede che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
segue decreto n° del

competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime parere preventivo sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 17 dicembre 2009, n. U0087 recante “*Approvazione del Piano Sanitario Regionale 2010/2012*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 29 settembre 2010, n. U0080 avente ad oggetto la “*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 2010, n. U0111 avente ad oggetto “*Decreto del Commissario ad acta n.87/2010 recante “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012” - Integrazioni e modifiche*”;

TENUTO CONTO che i Programmi operativi 2013-2015, sottoposti, con nota del Commissario ad acta prot. n.1737 CZ del 29/5/2014, all’approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, individuano, nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della gestione del personale, il blocco del turn over quale misura funzionale ai fini degli obiettivi di contenimento della spesa del personale del S.S.R. previsti dal Piano di Rientro;

CONSIDERATO, altresì, che è in corso di validazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze la proposta di Decreto del Commissario ad acta concernente le linee guida in materia di concessione delle autorizzazioni all’assunzione in deroga;

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”;

VISTO il Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 - convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 - avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
segue decreto n° del

VISTO l'art. 33 comma 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i che prevede *“Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*;

CONSIDERATO che, con riferimento alla posizione giuridica tutelata, la disposizione sopra citata non determina in capo al lavoratore un diritto all'immediata assegnazione prevalente su ogni altra valutazione ma, piuttosto, il diritto a veder valutare da parte dell'Amministrazione la possibilità del trasferimento ed eventualmente a ottenerlo;

CONSIDERATO che la Regione Lazio è assoggettata al Piano di rientro dal disavanzo sanitario e rilevando tale Piano anche nell'ambito della gestione del personale e della razionalizzazione/ottimizzazione delle risorse umane, l'eventuale assegnazione di personale ai sensi del citato art. 33 comma 5 deve essere considerata come assunzione che determina un aggravio di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, con la conseguente necessità di una autorizzazione da parte dalle competenti strutture regionali, così come disposto dalla L.R. n. 14/2008;

CONSIDERATO pertanto che nell'ambito del SSR per l'applicazione del più volte citato art. 33 comma 5 è necessaria una valutazione e un bilanciamento di due diverse ed altrettanto rilevanti situazioni giuridiche ed esattamente, da un lato, il diritto del genitore interessato alla valutazione della propria richiesta di trasferimento presso la sede indicata e, dall'altro lato, il diritto-dovere per la Regione di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio e, al contempo, di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del costo del personale;

CONSIDERATO che con la nota prot. n.60074/2013 l'ASL Roma A ha richiesto l'autorizzazione alla mobilità in entrata della dott.ssa Maria Rosaria De Rosa Dirigente Medico disciplina Medicina Legale dipendente dell'ASL I di Cuneo, evidenziando sia la necessità di tale figura professionale per garantire la continuità lavorativa dei servizi sanitari sia la particolare situazione familiare della dott.ssa De Rosa;

CONSIDERATA infatti che la figlia minore della dott.ssa De Rosa necessita di costante quotidiane cure per la grave patologia di cui è affetta, presso differenti strutture di assistenza e di riabilitazione insistenti sul territorio della Regione Lazio;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
segue decreto n° del

CONSIDERATO in particolare che dalla documentazione prodotta dalla predetta dott.ssa De Rosa, allegata alla sopra citata nota dell'Asl Roma A, si evince, oltre alla gravissima patologia di cui è affetta la minore, la necessità di *“mantenere una continuità terapeutica con il regime attuale”* e che ricostruire il rapporto ora in corso con le strutture regionali presso altri centri *“richiederebbe un tempo piuttosto lungo e potrebbe rallentare i miglioramenti”*;

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame è da considerarsi prevalente il diritto del genitore al trasferimento poiché costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento la tutela della maternità e del minore, principio che assume una maggior forza e supremazia nei confronti di altre situazioni giuridiche costituzionalmente rilevanti, nelle fattispecie in cui il minore sia un soggetto particolarmente debole, non autosufficiente, necessitando in tal modo di una tutela e protezione rafforzata, nel rispetto e in attuazione degli artt. 2 e 37 della Costituzione;

CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella “A” con il Conto Annuale e con il Conto economico di ciascuna Azienda per l'anno 2004 , tramite l'invio, con nota prot. 140664 del 04/12/2013, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale del 1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;

CONSIDERATO che la Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria ha effettuato apposita istruttoria in merito al costo del personale, come risultante dalla Tab. “B” IV trimestre 2013, per ciascuna Azienda interessata e alla riduzione del costo del personale rispetto all'anno 2004 e che tale istruttoria ha considerato sia il numero dei cessati dell'anno 2013 sia il risparmio derivante in termini economici, per l'individuazione del numero massimo di deroghe concedibili;

CONSIDERATO pertanto di autorizzare la mobilità in entrata della dott.ssa Maria Rosaria De Rosa Dirigente Medico disciplina Medicina Legale dipendente dell'ASL I di Cuneo presso l'Azienda ASL Roma A;

CONSIDERATO che detta autorizzazione è computata nella quota percentuale di deroghe concedibili per l'anno 2014;

